

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione di Roma

Ricorso n. 8376/2024 Reg. Ric.

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

con istanza cautelare ex artt. 55 c.p.a.

Per **Battiato Caterina** rappresentata e difeso dall'Avv. Giovanni Ferrau; **ricorrente**

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.), in persona del Ministro *pro tempore*, codice fiscale 80185250588, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con indirizzo di posta elettronica certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente

E NEI CONFRONTI DI

Bellassai Luigi, nato Vittoria (RG) il 5 febbraio 1967 e con indirizzo di posta elettronica certificata geol.bellassai@pec.epap.it **controinteressato**

Nell'ambito del ricorso principale proposto avverso l'amministrazione pubblica e portante il numero di R.G. 8376/2024 pendente innanzi a questo TAR ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento:

- *in parte qua*, del risultato della prova scritta della ricorrente di cui alla procedura concorsuale *D.M. n. 107/2023 – Procedura riservata per Dirigenti scolastici recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ai sensi dell'articolo 5, comma da 11 quinquies a 11 novies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n., 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14* (doc. 1);
- del punteggio ottenuto dalla candidata (**6.9** – prova superata) comunicato alla stessa con **avviso del 7 maggio 2024**, pubblicato sulla pagina personale del portale *Formez* (doc. 2);

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;

e di riconoscimento del diritto:

- della ricorrente, in riforma degli atti impugnati, all'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 0,40 punti.

Col presente ricorso, l'impugnazione riguarda gli atti consequenziali ed esecutivi ed è diretta specificamente avverso il:

- **Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024**, di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura selettiva di cui al *D.M. n. 107/2023* (doc. 1 *bis*);
- **Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19 agosto 2024**, di rettifica della graduatoria definitiva approvata con Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024 (doc. 2 *bis*).

IN FATTO E DIRITTO

Premesso che, nelle more della decisione sul ricorso e della celebrazione della camera di consiglio fissata, il Ministero ha provveduto a completare l'*iter* amministrativo pubblicando, in data 9 agosto 2024 (rettificata in data 19 agosto 2024), la graduatoria finale della procedura selettiva avverso la quale vanno conclusivamente prospettati **gli stessi motivi di illegittimità (derivata)** già formulati in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio.

Considerato, inoltre, che, all'esito della Camera di Consiglio celebratasi in data 5 settembre 2024, Codesto Tar ha cancellato la causa dal ruolo cautelare in vista della proposizione del ricorso per motivi aggiunti.

Con il presente ricorso per motivi aggiunti si insiste, pertanto, anche alla luce della intervenuta pubblicazione della graduatoria, per l'annullamento del punteggio ottenuto dalla candidata (6.9 – prova superata) comunicato alla stessa con **avviso del 7 maggio 2024**, pubblicato sulla pagina personale del portale *Formez*, con il conseguente riconoscimento del

diritto della ricorrente, in riforma degli atti impugnati, all'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 0,40 punti.

Si rappresenta, inoltre, che i provvedimenti di approvazione delle graduatorie, oggetto di odierna impugnazione, parrebbero viziati da ulteriori profili di illegittimità, in quanto riportanti il nominativo di candidati apparentemente sprovvisti dei requisiti di partecipazione (in particolare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 107/2023 – pendenza di un ricorso giurisdizionale al 28 febbraio 2023).

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

ex art. 55 c.p.a.

Le considerazioni spiegate con il ricorso introduttivo del presente giudizio impongono, ancor più a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, l'adozione di idonee misure cautelari essendo evidente la sussistenza, nella questione che ci occupa, dei presupposti necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento *ex art. 55 c.p.a.*

Non occorre indugiare circa la presenza del *fumus boni iuris* giacché i motivi di illegittimità esposti, ed a cui ci si riconduce, non possono che portare il Tribunale adito ad un giudizio positivo circa la fondatezza delle doglianze mosse, consentendo, conseguentemente, di ritenere rilevante la probabilità di accoglimento della domanda principale.

Del pari esistente è l'ulteriore elemento del *periculum in mora*.

È palese, infatti, come il mancato accoglimento della istanza cautelare avrebbe per la ricorrente conseguenze molto gravi.

In particolare, si rappresenta che il riconoscimento dell'ulteriore punteggio di 0,40 punti, garantirebbe alla Prof. Battiato un migliore collocamento in graduatoria all'esito del corso/concorso, così da porla in condizione di operare una scelta della sede ventura di lavoro più consona alle proprie esigenze.

Ed infatti, nelle more del giudizio di merito si consoliderebbe la posizione dei soggetti che hanno conseguito una valutazione maggiore, anche in ordine all'assegnazione delle sedi, definitivamente precludendo alla ricorrente di potere scegliere la sede di suo gradimento in base all'eventuale punteggio ottenuto; con il concreto rischio di dover rinunciare alla funzione auspicata nel caso di assegnazione di una sede non gradita alla ricorrente.

È dunque evidente il danno irreparabile che la ricorrente subirebbe in mancanza dell'auspicato provvedimento cautelare.

Con riferimento al dovuto bilanciamento degli interessi, è dunque chiaro come a fronte di un danno irreparabile che l'istante, come rappresentato, subirebbe, la P.A. non patirebbe alcun danno dall'eventuale accoglimento della domanda cautelare che attribuisse alla Battiato l'ulteriore punteggio.

Per quanto sopra esposto, riportandosi integralmente ad ogni atto, motivo e domanda già formulata con il ricorso originario, con il presente ricorso per motivi aggiunti si

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia accogliere i motivi a sostegno del presente ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto voglia:

- **In via cautelare**, sospendere i provvedimenti impugnati ed accertare il diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori 0.40 punti per le ragioni di cui *supra*;
- **Nel merito, annullare, in parte qua**, i provvedimenti meglio specificati in epigrafe, per i motivi sopra esposti, dichiarandoli illegittimi.
- Con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e 13, commi 3 e 6-bis, D.P.R. 115/2002, si dichiara che per la presente controversia, vertendosi in materia di concorso pubblico impiego, è dovuto un contributo unificato nella misura di Euro 325,00.

INDICE ATTI

Si offrono in comunicazione, mediante deposito telematico, i seguenti documenti:

Doc. 1 bis) - **Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024**, di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura selettiva di cui al D.M. n. 107/2023;

Doc. 2 bis) - **Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19 agosto 2024**, di rettifica della graduatoria definitiva approvata con Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024.

Catania - Roma, 17 settembre 2024

Avv. Giovanni Ferraù
(sottoscrizione digitale)